

COMUNE DI THIESI

Provincia di Sassari

Settore Finanziario - Contabile

D E T E R M I N A Z I O N E

N. 4 in data 10-02- 2026 Reg. Gen. 23	Oggetto: DIRITTI DI ROGITO ANNO 2025 SPETTANTI AI SEGRETARI COMUNALI :DR.SSA COCCO G. - LIQUIDAZIONE
--	---

Richiamato il decreto sindacale n. 1 del 8/01/2025 con la quale è stato conferito l'incarico di responsabile del Settore Economico-Finanziario;

- **Richiamati** i seguenti atti:
 - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 26.02.2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) - periodo 2025-2027;
 - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 26.02.2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2026-2027 e relativi allegati;
 - Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 20.03.2025 con la quale è stato approvato il PEG 2025-2027;
- Considerato che questo Ente non ha ancora deliberato il bilancio di previsione finanziario 2026/2028 e che, ai sensi dell'art. 163, 3° comma, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 opera in regime di esercizio provvisorio;
- Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2025 con il quale è stato differito al 28 febbraio 2026 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2026/2028 da parte degli Enti Locali ed è stato, contestualmente, autorizzato l'esercizio provvisorio sino a tale data;
- Visto, in particolare, l'articolo 10 del citato D.L. 90/2014 con il quale: - è stato abrogato l'art. 41, co. 4, della l. 312/1980 in forza del quale era riconosciuto ai segretari degli enti locali che rogavano gli atti di cui ai nn. 1 a 5 della tabella D allegata alla Legge n. 604/1962 una quota del Pag. 2 di 5 provento spettante agli enti medesimi in misura pari al 75% fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento; - è stata sostituita la previsione di cui all'art. 30 della L. 734/1973, a mente del quale era accordata agli enti locali una percentuale del 90% delle entrate derivanti da diritti di rogito ed assegnato il restante 10% al Ministero dell'Interno per la costituzione di un fondo con precipue finalità, donde l'attribuzione integrale al comune del provento di cui trattasi; - è stata introdotta un'eccezione al principio della integrale spettanza dei diritti di rogito laddove con il comma 2 bis si è previsto che negli enti locali privi di dipendenti con qualifica

dirigenziale, e comunque a tutti i Segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del predetto art. 10, è attribuita al segretario comunale rogante in misura non superiore ad un quinto dello stipendio in godimento;

- Dato atto che in materia è intervenuta la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con la pronuncia n. 21/SEZAUT/2015/QMIG, chiarendo che: - agli Enti non è riconosciuta la possibilità di determinare la quota del provento da erogare tramite autonomi atti normativi o generali: “nel silenzio della legge ed in assenza di regolamentazione nell’ambito del CCNL di categoria successivo alla novella normativa, i proventi in esame sono attribuiti integralmente al segretario comunale laddove gli importi riscossi dal comune, nel corso dell’esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del predetto segretario comunale”; - “le somme destinate al pagamento dell’emolumento in questione devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all’erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti”; - le somme de quibus spettano ai segretari comunali collocati in fascia C che non godono della equiparazione alla dirigenza (sia essa assicurata dalla appartenenza alle fasce A e B sia essa un effetto del galleggiamento in ipotesi di titolarità di enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale).
- Evidenziato l’oggettivo contrasto interpretativo dell’art. 10 del D.L. 90/2014 (conv. in L. 114/2014) tra la magistratura contabile e la magistratura ordinaria sulla spettanza dei diritti di rogito ai segretari di fascia A e B, in quanto sono state numerose le sentenze dei Giudici ordinari che hanno condannato gli Enti Locali a pagare i diritti di rogito anche ai segretari di Fascia A e B che hanno rogato contratti in enti senza dirigenza;
- Preso atto che la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, successivamente alla deliberazione n. 21/SEZ AUT/2015/QMIG del 4/6/2015, dopo l’intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 75/2015 e della Sezione Plenaria della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia (deliberazione n. 15/2018/PAR) ed in seguito alle numerose unanime pronunce del Giudice del Lavoro è tornata sulla questione con la deliberazione n. 18/SEZAUT/2018/QMIG fornendo una interpretazione letterale della norma di cui trattasi, affermando: “alla luce della previsione di cui all’art. 10, comma 2bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai Segretari Comunali di fascia C nonché ai Segretari Comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali”;
- Considerato che: - il Comune di Thiesi è privo di figure dirigenziali; - che la Dr.ssa Cocco G. di fascia professionale B, è titolare della segreteria convenzionata con i Comuni di Tula e Muros, per l’anno 2025 lo stesso ha rogato per il Comune di Thiesi i seguenti contratti:
 - 1) 21/05/2025 - Contratto Lavori Sas Rochitas- Ditta Geom. Putzu S.- Importo 1.173,37
 - 2) 16/09/2025 - Contratto Lavoras - Ditta Cos.Mar S.C.S ETS - Importo 489,09
 - 3) 25/11/2025 - Contratto Mensa Ditta Business Freedom Srls - Importo 1.470,60

4) 19/12/2025 – Contratto Palazzetto dello Sport Ditta S.a.s.s.u. Srl - Importo
1.467,72

- Ritenuto, pertanto, di dover provvedere a liquidare la somma di € 4.600,78 (al lordo degli oneri riflessi) a favore della Dr.ssa Cocco G. per la rogatoria dei contratti sopra riportati;
- Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

Di liquidare in favore del Segretario Comunale Drssa Cocco G. i diritti relativi ai seguenti contratti rogati dalla stessa, nei periodi indicati nella tabella sotto riportata, per un totale di € 4.600,78 (al lordo degli oneri riflessi);

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1) | 21/05/2025 - Contratto Lavori Sas Rochitas- Ditta Geom. Putzu S.- | Importo |
| | 1.173,37 | |
| 2) | 16/09/2025 - Contratto Lavoras - Ditta Cos.Mar S.C.S ETS | - Importo |
| | 489,09 | |
| 3) | 25/11/2025 - Contratto Mensa Ditta Business Freedom Srls | - Importo |
| | 1.470,60 | |
| 4) | 19/12/2025 – Contratto Palazzetto dello Sport Ditta S.a.s.s.u. Srl | - Importo |
| | <u>1.467,72</u> | |

Totale

4.600,78

da imputare nel seguente modo:

codice bilancio: 01.02-1.01.01.01.000 capitolo: 11180 Impegno 220/2025

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Maria Gavina Ruda

Il sottoscritto responsabile del servizio, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Lì, 10-02-2026

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Maria Gavina Ruda

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs 82/2005)